

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 Meloni, C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno (Seguito esame e conclusione)	49
ALLEGATO 1 (Ulteriori proposte emendative della relatrice)	57
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)	60

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	55
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	64

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	56
Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. Atto n. 261 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense	56
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

C. 3179 Meloni, C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 luglio 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la relatrice, onorevole Bisa, ha ritirato l'emendamento 3.16 e che ha presentato gli emendamenti 2.100, 3.100, 3.0101, 4.100, 5.100, 6.100 e 10.100 (vedi allegato 1), in relazione non sono stati presentati subemendamenti.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa pre-

sente di aver ricevuto soltanto alle ore 12.43 la comunicazione da parte della Commissione che la relattrice aveva presentato ulteriori proposte emendative il cui termine per la presentazione di eventuali subemendamenti veniva fissato per le ore 13. Sottolinea come, a suo avviso, tale condotta sia sintomatica dello scarso valore che le presidenze, sia delle Commissioni sia della Camera, attribuiscono all'importanza dei lavori parlamentari. Evidenzia infatti che tale modalità di programmazione dei lavori induce il Parlamento a lavorare male ed in fretta, senza consentire al legislatore di soffermarsi a ragionare sui provvedimenti al suo esame. Sottolineando come non sia possibile predisporre delle proposte subemendative in pochi minuti, chiede quindi alla presidenza di prevedere almeno un'ora per la presentazione di subemendamenti alle nuove proposte emendative della relattrice.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel comprendere le ragioni del collega Colletti, manifesta anche il proprio personale imbarazzo per aver dovuto fissare un termine così stretto. Evidenzia, tuttavia, la necessità che la Commissione proceda con la massima sollecitudine, al fine di rispettare la scadenza fissata dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo per l'inizio della discussione in Assemblea. Nell'auspicare che l'attività subemendativa che il collega Colletti non è riuscito a svolgere in Commissione possa essere meglio esercitata nel corso dei lavori in Assemblea, sottolinea tuttavia di aver verificato la disponibilità della maggioranza dei gruppi alla fissazione di un termine così breve.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) nel rilevare come il ruolo svolto dalla presidenza debba essere a garanzia di tutte le forze politiche e non solo di quelle di maggioranza, evidenzia come sia necessario, ai fini della elaborazione di un buon prodotto normativo, che il Parlamento disponga sempre di un tempo adeguato. Reitererà quindi la richiesta di prevedere almeno trenta minuti per la presentazione di proposte subemendative alle proposte della relattrice.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel replicare al collega Colletti, fa presente il suo impegno a svolgere sempre il proprio ruolo nella maniera più imparziale possibile. Nel rammentare inoltre che il provvedimento in discussione è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea in quota opposizione, sottolinea come la Commissione stia lavorando in tempi molto ristretti per garantire al gruppo di Fratelli d'Italia il diritto a veder esaminato dall'Assemblea il provvedimento. Per tale ragione, pur con rammarico, non può accedere alla richiesta rivoltagli. Invita quindi la relattrice a formulare il proprio parere sulle proposte emendative presentate.

Ingrid BISA (LEGA), *relattrice*, nell'esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bazoli 1.5, Lupi 1.1, sugli identici emendamenti Lupi 1.2 e Zanettin 1.4, e sull'emendamento Di Sarno 1.3, purché riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, formula l'invito al ritiro degli emendamenti Zanettin 2.1, 2.2 e 2.8 e Cristina 2.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cristina 2.3, mentre formula un invito al ritiro dell'emendamento Cristina 2.6. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.100 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Cristina 2.4, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), nonché sull'emendamento Zanettin 2.7, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Nel passare ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 3, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 3.100, mentre invita al ritiro degli emendamenti Bazoli 3.15, Cristina 3.10, degli identici emendamenti Lupi 3.1 e Zanettin 3.9, nonché degli emendamenti Cristina 3.11 e 3.12, Ferri 3.2 e 3.3, Cristina 3.13, 3.14, Ferri 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 e Zanettin 3.8. Raccomanda infine l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 3.0101. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 4.100. Formula

un invito al ritiro dell'emendamento Zanettin 4.4 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Cristina 4.2 nonché sugli emendamenti Bazoli 4.5 e Zanettin 4.1, purché entrambi riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Formula un invito al ritiro degli emendamenti Cristina 4.3, Zanettin 4.6 nonché degli articoli aggiuntivi Zanettin 4.03 e Bazoli 4.02. Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cristina 4.01. Nel passare ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 5, formula un invito al ritiro dell'emendamento Cristina 5.1, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 5.100. Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 6, invita al ritiro degli emendamenti Cristina 6.2 e Ferri 6.1, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 6.100. Nell'esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 7, invita al ritiro dell'emendamento Gribaudo 7.3, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 7.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Gribaudo 7.2. Invita, quindi, al ritiro dell'articolo aggiuntivo Cristina 7.01. Relativamente all'articolo 8, esprime parere favorevole sull'emendamento Gribaudo 8.2, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) ed esprime parere favorevole sull'emendamento Cristina 8.1. Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 9, esprime parere favorevole sull'emendamento Cristina 9.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e formula un invito al ritiro dell'emendamento Bazoli 9.2. Relativamente, infine, agli emendamenti riferiti all'articolo 10, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 10.100, mentre formula un invito al ritiro dell'emendamento Zanettin 10.1.

Il sottosegretario di Stato Francesco Paolo SISTO, esprime parere favorevole sulle proposte emendative della relatrice 2.100, 3.100, 3.0101, 4.100, 5.100, 6.100, 7.1 e 10.100. Sulle restanti proposte emendative esprime parere conforme a quello della relatrice.

Lucia ANNIBALI (IV) chiede alla relatrice se la ragione dell'invito al ritiro delle proposte emendative Ferri 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 sia dovuta ad una contrarietà al contenuto delle stesse o perché invece le disposizioni in esse contenute siano confluite nell'emendamento 3.100 della relatrice.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, precisa che relativamente alle proposte emendative del collega Ferri testé richiamate dalla deputata Annibali l'invito al ritiro presuppone un parere contrario qualora le stesse siano volte a sopprimere parti del testo del provvedimento, viceversa, le proposte sostitutive risulterebbero assorbite dall'emendamento 3.100 della relatrice.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.5.

Mario PERANTONI (M5S) constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Lupi 1.1 e 1.2: avverte che si intende vi abbiano rinunciato. Prende atto, inoltre, che i presentatori degli emendamenti Zanettin 1.4 e Di Sarno 1.3 hanno accettato la riformulazione di tali proposte avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bazoli 1.5 (*nuova formulazione*), Zanettin 1.4 (*nuova formulazione*) e Di Sarno 1.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Roberto CASSINELLI (FI) sottoscrive e ritira gli emendamenti Zanettin 2.1 e 2.2.

Mirella CRISTINA (FI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 2.7 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Cristina 2.7 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Mirella CRISTINA (FI) ritira l'emendamento Zanettin 2.8, del quale è cofirmataria, e l'emendamento a sua firma 2.5.

La Commissione approva l'emendamento Cristina 2.3 (*vedi allegato 2*).

Mirella CRISTINA (FI) ritira l'emendamento a sua firma 2.6.

La Commissione approva l'emendamento 2.100 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Mirella CRISTINA (FI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 2.4, proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Cristina 2.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'emendamento della relatrice 3.100 che sostituisce l'articolo 3 del provvedimento, osserva che al comma 6 di tale disposizione si prevede che il tribunale procede alla rideterminazione secondo parametri ministeriali relative all'attività svolta dal professionista. A suo avviso tale disposizione dovrebbe essere coordinata con quella prevista dall'articolo aggiuntivo 3.0101 della relatrice che introduce l'articolo 3-bis del provvedimento. Sottolinea inoltre che l'emendamento in esame che prevede altresì che il giudice possa avvalersi della consulenza tecnica ove indispensabile ai fini del giudizio sia ridondante in quanto ai sensi del codice di procedura civile il giudice può sempre avvalersi di tale possibilità. A suo avviso questa previsione andrebbe soppressa anche da un punto di vista di tecnica legislativa. Evidenzia altresì che il parere di congruità cui fa riferimento il medesimo comma 6 è oneroso e ritiene che pertanto prevederlo rappresenti una follia legislativa. Sottolinea come il provvedimento in esame dovrebbe costituire una normativa di favore ed invece con la sua approvazione aumenterà il contenzioso non nel merito delle vicende bensì nella procedura. Per tale ragione chiede alla presidenza di accantonare l'esame della proposta emendativa in discussione al fine di riformularlo. Osserva che anche il successivo articolo aggiuntivo 3.0101 della relatrice andrebbe rivalutato in quanto dal

punto di vista della tecnica legislativa non è conforme al disposto del codice di procedura civile.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, non ritiene di dover accogliere la richiesta del collega Colletti di accantonare l'esame dell'emendamento della relatrice 3.100.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) chiede al rappresentante del Governo una valutazione nel merito del contenuto dell'emendamento 3.100 della relatrice.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, nel dichiarare di prendere volentieri la parola essendo stato direttamente sollecitato, rammenta in primo luogo che il nostro ordinamento, sia a norma del codice civile che a norma del codice di procedura civile, non prevede la distinzione richiamata dal collega Colletti tra contenzioso relativo al merito e contenzioso procedurale. Nel respingere pertanto il tentativo di operare una simile differenziazione, fa presente che l'emendamento della relatrice intende colmare lo squilibrio tra contraente forte e contraente debole. Evidenzia in particolare che l'ortodossia del meccanismo risiede nel fatto che il parere di congruità è ritenuto un elemento di prova e non un semplice allegato documentale e che tale scelta trova il suo contraltare nella possibilità per il giudice di avvalersi di una consulenza tecnica «ove indispensabile ai fini del giudizio». Precisa inoltre che, in una prospettiva di fluidificazione delle procedure, il provvedimento, fa opportunamente ricorso al rito sommario, al fine di consentire l'utilizzo di strumenti di tutela più rapidi ma non certamente meno incisivi. Conclude pertanto che le considerazioni fin qui espresse sono alla base del parere favorevole espresso dal Governo.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nel ringraziare il sottosegretario Sisto per la risposta fornita, sottolinea come tuttavia il parere di congruità del compenso costituisca una condizione di prova soggettiva del cliente sulla quale deve esprimersi il con-

siglio dell'ordine che non è un soggetto terzo.

La Commissione approva l'emendamento della relatrice 3.100 (*vedi allegato 2*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento della relatrice 3.100, le successive proposte emendative Bazoli 3.15, Cristina 3.10, gli identici emendamenti Lupi 3.1 e Zanettin 3.9, nonché gli emendamenti Cristina 3.11 e 3.12, Ferri 3.2 e 3.3, Cristina 3.13 e 3.14, Ferri 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, e Zanettin 3.8 non saranno posti in votazione, in quanto precluse o assorbite dall'emendamento testé approvato.

Avverte inoltre che la relatrice ha appena depositato l'emendamento 4.101 (*vedi allegato 1*). Sospende quindi brevemente la seduta per consentire ai deputati di prenderne visione.

La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 14.05.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 3.0101 della relatrice, sottolinea come lo stesso non faccia altro che prevedere una ripetizione di quanto già previsto dal comma 6 dell'articolo 3 come sostituito dall'emendamento 3.100 della relatrice appena approvato dalla Commissione. A suo avviso con tale proposta emendativa si introduce una ripetizione nel provvedimento, non necessaria, che potrebbe produrre un maggior numero di contenziosi in appello in merito al pagamento di un indennizzo in favore del professionista. Sottolinea come il compito del Parlamento dovrebbe essere quello di introdurre meccanismi volti a ridurre il numero dei contenziosi relativi alle procedure permettendo così ai giudici di lavorare maggiormente sul merito.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte emendative 3.0101 e 4.100 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Mirella CRISTINA (FI) sottoscrive e ritira l'emendamento Zanettin 4.4.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 4.101.

Il sottosegretario di Stato Francesco Paolo SISTO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.101 della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.101 della relatrice e Cristina 4.2 (*vedi allegato 2*).

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 4.5.

Mirella CRISTINA (FI) sottoscrive e accetta riformulazione dell'emendamento Zanettin 4.1 .

La Commissione approva gli identici emendamenti Bazoli 4.5 *nuova formulazione* e Zanettin 4.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Mirella CRISTINA (FI) ritira l'emendamento 4.3 a sua prima firma, nonché le proposte emendative Zanettin 4.6 e 4.03, delle quali è cofirmataria.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.02.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Cristina 4.01 (*vedi allegato 2*).

Mirella CRISTINA (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 5.1.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'emendamento 5.100 della relatrice, evidenzia che è all'esame del Senato un disegno di legge volto a semplificare i riti. Rileva invece che con la proposta emendativa in esame si introduce un nuovo rito. Manifesta pertanto contrarietà in merito all'emendamento in discussione.

La Commissione approva l'emendamento 5.100 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Mirella CRISTINA (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 6.2.

Lucia ANNIBALI (IV) ritira l'emendamento Ferri 6.1, del quale è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento 6.100 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Alfredo BAZOLI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Gribaudo 7.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 7.1 della relatrice e Gribaudo 7.2 (*vedi allegato 2*).

Mirella CRISTINA (FI) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 7.01.

Alfredo BAZOLI (PD) sottoscrive e accetta la riformulazione dell'emendamento Gribaudo 8.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Gribaudo 8.2 (*nuova formulazione*) e Cristina 8.1 (*vedi allegato 2*).

Mirella CRISTINA (FI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 9.1 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Cristina 9.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Alfredo BAZOLI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 9.2.

La Commissione approva l'emendamento 10.100 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Mirella CRISTINA (FI) ritira l'emendamento Zanettin 10.1 del quale è cofirmataria.

Mario PERANTONI, *presidente*, dichiara concluso l'esame degli emendamenti e sospende la seduta in attesa che pervengano tutti i pareri delle competenti Commissioni in sede consultiva.

La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 15.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i seguenti pareri sulla proposta di testo base trasmessa: parere favorevole con osservazioni Commissione Affari costituzionali; parere favorevole con osservazioni della Commissione Finanze; parere favorevole con osservazioni della Commissione Lavoro; parere favorevole con condizioni e un'osservazione della Commissione Politiche dell'Unione europea. Avverte altresì che la V Commissione ha comunicato che si esprimerà ai fini dell'esame in Assemblea.

Maria Carolina VARCHI (FDI) esprime la soddisfazione del gruppo Fratelli d'Italia per la proficua collaborazione instauratasi tra i gruppi nell'esame della proposta di legge della collega Meloni, preannunciando il voto favorevole sulla proposta di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea. Fa presente come il testo risultante dall'esame delle proposte emendative sia il frutto di un ampio confronto politico tra i diversi gruppi che hanno inteso collaborare su un provvedimento che rappresenta un importante passo avanti per i moltissimi professionisti del Paese.

Gianfranco DI SARNO (M5S) esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto, rivolgendo un ringraziamento particolare alla relatrice che si è dimostrata molto sensibile nei confronti di alcune proposte del suo gruppo. Sottolinea in particolare il fatto che l'ambito di applicazione del provvedimento sia stato esteso, analogamente a quanto previsto dalla proposta di legge a sua prima firma, anche ai professionisti non organizzati in collegi ed ordini. Da ultimo ritiene che il testo licenziato dalla Commissione sia di grande buon senso.

Mirella CRISTINA (FI) esprime anche a nome di Forza Italia la soddisfazione per le modalità di conduzione dei lavori sul provvedimento in esame e per lo spirito di collaborazione e di intesa tra i diversi gruppi.

Nel ringraziare tutti i colleghi, preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire alla relatrice il mandato di riferire favorevolmente in Assemblea.

Alfredo BAZOLI (PD) preannuncia il voto favorevole del Partito democratico, rilevando il buon lavoro svolto, con grande spirito di collaborazione, sul testo base che necessitava di essere rivisto. Fa presente pertanto come il testo che la Commissione si appresta a licenziare appaia accettabile, intervenendo a completare la riforma dell'equo compenso introdotta con la cosiddetta legge Orlando. Nel ritenere che sia stato fatto un passo in avanti, fa presente che il Partito democratico è tanto più favorevole all'intervento normativo in questione, essendo stato il gruppo che nella scorsa legislatura ha promosso l'introduzione nel nostro ordinamento del principio dell'equo compenso a tutela dei professionisti.

Lucia ANNIBALI (IV) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Italia Viva sulla proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea. Tiene in particolare a ringraziare la collega Bisa ed il rappresentante del Governo che hanno contribuito a definire un testo positivo ed importante con la collaborazione di tutte le forze politiche.

Roberto TURRI (LEGA), nel preannunciare il voto favorevole della Lega, sottolinea la proficua collaborazione tra i diversi gruppi, che ha consentito di raggiungere una sintesi dei contenuti delle proposte di legge in materia di equo compenso. In particolare ringrazia i colleghi di Fratelli d'Italia per la collaborazione manifestata al fine di raggiungere un testo il più condiviso possibile, e la relatrice che ha dimostrato capacità di ascolto nei confronti delle istanze espresse dai diversi colleghi. Dichiarò in conclusione di essere particolarmente soddisfatto per il fatto che il testo sia condiviso quasi all'unanimità.

Mario PERANTONI, *presidente*, prima di procedere alla votazione sul mandato

alla relatrice, evidenzia l'impegno che è stato profuso da tutti i gruppi, augurandosi che analogo spirito di collaborazione si manifesti anche su altri provvedimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Bisa, a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo della proposta di legge C. 3179 come risultante dall'approvazione delle proposte emendative presentate. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

Mario PERANTONI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 6 luglio 2021.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*). Fa presente in particolare che le due osservazioni contenute nella proposta di parere sono anche il frutto di una valutazione conseguente alla sentenza della Corte costituzionale che di recente è intervenuta sul punto.

Il sottosegretario di Stato Francesco Paolo SISTO fa presente che le osservazioni proposte dal collega Pittalis sono di grande attualità, preannunciando che sulla materia è allo studio un intervento normativo d'urgenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI

La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede di esame di atti del Governo non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016,

n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.

Atto n. 261.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 1° luglio 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Di Sarno, ha illustrato il provvedimento e che nella seduta odierna si svolgerà la discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 7 luglio 2021.

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense.
Esame C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 16.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali C. 3179 Meloni, C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno.

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DELLA RELATRICE

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: che nel triennio precedente fino a: sessanta lavoratori con le seguenti: che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori

2.100. La relatrice.

ART. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge.

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che,

comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente cor-

risposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

3.100. La relatrice.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno ».

3.0101. La relatrice.

ART. 4.

Sopprimere il comma 2.

4.100. La Relatrice.

Al comma 3, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2946 del codice civile

4.101. La Relatrice.

ART. 5.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

5.100. La Relatrice.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: iscritto all'ordine o al collegio professionale.

6.100. La Relatrice.

ART. 10.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

10.100. La relatrice.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 Meloni, C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), inserire la seguente:

c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

* **1.4.** *(nuova formulazione)* Zanettin, Bartolozzi, Giannone, Pittalis, Rossello.

* **1.5.** *(nuova formulazione)* Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.

* **1.3.** *(nuova formulazione)* Di Sarno, Ascari, Cataldi, D'Orso, Ferraresi, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: rapporti professionali *inserire le seguenti:* aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile

2.7. *(nuova formulazione)* Zanettin, Cristina.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché delle imprese *con le seguenti:* , delle società

veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: in favore della pubblica amministrazione *inserire le seguenti:* , delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,.

2.3. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Al comma 1, sostituire le parole da: che nel triennio precedente *fino a:* sessanta lavoratori *con le seguenti:* che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori

2.100. La Relatrice.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: unilateralmente predisposte o.

2.4. *(Nuova formulazione)* Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

ART. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore

d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge.

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di

liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale compe-

tente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

3.100. La Relatrice.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno ».

3.0101. La Relatrice.

ART. 4.

Sopprimere il comma 2.

4.100. La Relatrice.

Al comma 3, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2946 del codice civile.

4.101. La Relatrice.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: prestazioni rese a seguito di un unico incarico *aggiungere le seguenti:* , convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento,

4.2. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

3-ter. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

3-quater. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

* **4.1.** *(Nuova formulazione)* Zanettin, Bartolozzi, Pittalis, Rossello.

* **4.5.** *(Nuova formulazione)* Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli stan-

dard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

2. I compensi previsti nei modelli *standard* di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

4.01. Cristina, Zanettin, Giannone, Ferraioli, Rossello.

ART. 5.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

5.100. La Relatrice.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: iscritto all'ordine o al collegio professionale.

6.100. La Relatrice.

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , ai sensi dell'articolo 140-bis fino a: legge 12 aprile 2019, n. 31,

7.1. La Relatrice.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole:, individuate dai rispettivi ordini

7.2. Gribaudo.

ART. 8.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da due rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

8.2. *(Nuova formulazione)* Gribaudo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

8.1. Cristina, Zanettin, Giannone, Ferraioli, Rossello.

ART. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

9.1. *(nuova formulazione)* Cristina, Zanettin, Giannone, Ferraioli, Rossello.

ART. 10.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

10.100. La Relatrice.

ALLEGATO 3

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, cosiddetto « decreto sostegni-*bis* »;

valutate favorevolmente le disposizioni di stretta competenza della Commissione Giustizia, in particolare: il comma 11 dell'articolo 74, che, al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla crisi epidemiologica, autorizza la spesa complessiva di 4.494.951,00 euro per l'anno 2021 per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione; l'articolo 75, che reca misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

considerato che:

l'articolo 40-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 proroga ulteriormente la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo – originariamente prevista fino al 1° settembre 2020 dall'articolo 103, comma 6, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, e già più volte prorogata – fino al 30 settembre 2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, e al 31 dicembre 2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021;

tale proroga della sospensione ha effetto sia per i provvedimenti adottati ai sensi del codice di procedura civile per mancato pagamento del canone alle scadenze, sia per i provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari;

con riferimento ai provvedimenti adottati ai sensi del codice di procedura civile per mancato pagamento del canone alle scadenze, andrebbe valutata l'opportunità di una distinzione tra le diverse ipotesi di morosità in relazione al loro legame temporale e causale con la situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, in modo da distinguere tra sfratti per morosità maturata *ante* periodo COVID da quelli per morosità maturata successivamente;

in tale prospettiva andrebbe valutata l'opportunità di inserire nel provvedimento una disposizione che modifichi l'articolo 40-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevedendo la proroga della sospensione dell'esecuzione per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, come attualmente previsto dalla norma, ma non per i provvedimenti di rilascio la cui morosità si sia verificata prima del 28 febbraio 2020;

con riferimento ai provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'interruzione della sospensione dell'esecuzione disposta dal richiamato articolo 40-*quater*, al fine di consentire agli aggiudicatari di tali immobili di entrare in possesso dell'immobile per il quale è stato versato il prezzo di acquisto oltre gli oneri fiscali,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione che modifichi l'articolo 40-*quater* del de-

creto-legge n. 41 del 2021, prevedendo la proroga della sospensione dell'esecuzione per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, come attualmente previsto dalla norma, ma non per i provvedimenti di rilascio la cui morosità si sia verificata prima del 28 febbraio 2020;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione che, modificando l'articolo 40-*quater* del decreto-legge n. 41 del 2021, preveda l'interruzione della sospensione, ivi prevista, dell'esecuzione dei provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.